

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 679)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1959 (V. Stampato n. 980)

d'iniziativa del deputato BOZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1959

Modifica del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1° luglio 1948, dal seguente:

« I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».